

Sistemi di Gestione Ambientale come strumenti di prevenzione dalla commissione di reati ambientali

Control Chem offre un servizio di consulenza e di auditing per supportare le aziende nello sviluppo di **Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della norma ISO 14001** (sia nella precedente versione del 2004 che nella nuova versione del 2015).

I vantaggi nell'implementazione di un SGA in un'azienda possono essere molteplici:

- ✚ l'identificazione e il monitoraggio delle inefficienze ambientali in ottica di miglioramento continuo e risparmio economico
- ✚ la dimostrazione del proprio impegno a Clienti sempre più interessati a problematiche di natura ambientale
- ✚ il monitoraggio costante della conformità alle leggi vigenti, tra l'altro in continua evoluzione.

In merito a quest'ultimo punto, la recente **Legge n.68 in vigore dal 29/05/2015** introduce importanti novità in materia ambientale estendendo ed integrando il novero dei reati presupposto della persona giuridica ai sensi del D. Lgs. 231/01 a nuova fattispecie di reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono illecito di materiale ad alta radioattività, impedimento al controllo e omessa bonifica ^[*].

Ciò comporta che gli adempimenti ambientali non si limitino più solamente ad adempimenti legislativi meramente "burocratici" (come il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il rispetto scadenze analisi aria-acqua-rifiuti, ecc.), ma anche e soprattutto alla protezione del bene ambientale con attività di prevenzione e protezione (analogamente a quanto già in atto nel mondo della sicurezza). Fondamentale diventa il concetto del "Risk Assessment", cioè una reale valutazione del rischio individuando le fonti di pericolo e valutando il rischio di fenomeni di inquinamento/disastro ambientale. La dimostrazione di aver operato in tal senso crea una valida forma di esimente di reato.

In questo contesto, un **SGA correttamente implementato ed attuato, diventa un ottimo strumento per prevenire, controllare e minimizzare i rischi per l'ambiente e di commissione di reato**.

^[*] Il nuovo Titolo VI-bis introdotto dalla Legge n.68 del 2015 nel codice penale riguarda le seguenti nuove fattispecie delittuose:

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) previsto anche nella forma COLPOSA e qualora l'evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambientale. Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex D.Lgs. 231/2001*
- *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 453-ter c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) previsto anche nella forma COLPOSA e qualora l'evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambientale. Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex D.Lgs. 231/2001*
- *Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.). Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex D.Lgs. 231/2001*
- *Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)*
- *Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)*

*Obiettivo del legislatore: tutelare l'ambiente anche al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo bio-psichico dell'uomo in modo che il bene giuridico ambientale risulti valorizzato proprio dal legame con la persona umana: **NON ESISTE AMBIENTE SALUBRE SENZA LA SALUTE DELL'UOMO, E VICEVERSA.***